



STATUTO

Titolo I

Costituzione e scopi



Art.1 - Denominazione- sede- durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "DIOGNIARTE".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Acqui Terme (AL) in Via Solferino n 19. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Alessandria, in particolar modo in Acqui Terme e nei Comuni limitrofi e in quelli dell'area geografica del Basso Piemonte, ma può operare su tutto il territorio nazionale senza limitazioni.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni locali, sedi secondarie o amministrative
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), la denominazione dell'Associazione sarà integrata con l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" siglabile con l'acronimo "APS". Dal tale momento quindi, l'Associazione assumerà la seguente denominazione effettiva "DIOGNIARTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" siglabile in "DIOGNIARTE APS", locuzione che potrà essere utilizzata validamente in tutte le possibili forme di comunicazione esterna della denominazione sociale.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione, che non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. L'associazione esercita in via esclusiva o principale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di alcune attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come dettagliatamente specificato dall'Art. 4 del presente Statuto.
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
 - b) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
 - c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale.

- d) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016;
- e) la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme espressive in campo cinematografico, audiovisivo e delle nuove tecnologie, delle aggregazioni giovanili e dei loro linguaggi;
- f) la promozione in ambito scolastico della cinematografia e delle arti espressive in genere ;
- g) la promozione della formazione, dell'educazione, delle attività di studio, ricerca e documentazione in tutti i campi delle arti e della cultura e in particolare delle arti visive, della comunicazione, delle arti cinematografiche, teatrali, musicali;
- h) la valorizzazione e la promozione del territorio attraverso la cultura cinematografica;

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le attività di interesse generale di cui alle lettere d), i), l) dell'art. 5 del Codice del terzo settore:

"d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";

"i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore";

"l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa";

2. Le suddette attività si possono declinare e dettagliare ancora più concretamente, per maggior chiarezza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come segue:

1) organizzazione di eventi culturali, mostre, concorsi, seminari, rassegne, festival in campo artistico, letterario, cinematografico, teatrale, musicale e delle arti performative ed espressive in genere;

2) realizzazione di iniziative di formazione e promozione cinematografica, e delle arti espressive in genere, negli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, attivando specifici strumenti e percorsi diretti al corpo docente, ai formatori, agli studenti.

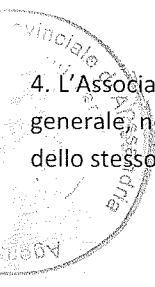
3) realizzazione e gestione di iniziative e spazi fisici idonei all'espressione, alla formazione, alla creazione, alla produzione e alla fruizione culturale e artistica, rivolti a tutti i cittadini con particolare attenzione ai giovani, valorizzando le espressioni giovanili della cultura e del tempo libero;

4) realizzazione di azioni di salvaguardia, di valorizzazione e di recupero di spazi fisici per lo sviluppo della cultura cinematografica e delle forme espressive e comunicative in genere;

5) strutturazione di percorsi di integrazione e inclusione sociale attraverso le arti espressive, e di percorsi didattici e pratici in contesti di disagi sociali;

6) istituzione di centri estivi e invernali con finalità culturali, ricreative, del tempo libero;

3. L'Associazione, oltre alle attività di interesse generale di cui alle lettere d), i), l) dell'art. 5 del Codice del terzo settore potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale. L'individuazione della natura e delle tipologie delle attività diverse sarà effettuata dall'Assemblea degli associati. Tali attività diverse potranno essere esercitate a condizione che risultino secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle norme vigenti e in particolare dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.107 del 19 maggio 2021.



4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. L'associazione non prevede discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art.6 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore a quello stabilito dalla Legge. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. La domanda di ammissioni di eventuali soci minorenni deve essere controfirmata da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela legale: egli rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, pec, o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea, con diritto di voto;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- d) frequentare i locali dell'associazione.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che siano in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa. Il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato nel dettaglio dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

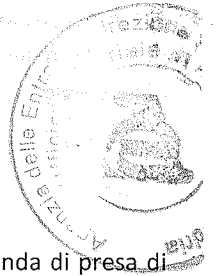
1. La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- c) decadenza per manifesta morosità, cioè quando l'associato risulti moroso delle eventuali quote sociali di due anni consecutivi. Il Consiglio Direttivo comunica annualmente tale eventuale obbligo, e la relativa scadenza in cui effettuare il versamento, a tutti gli associati con congruo anticipo per poter provvedere al versamento nei termini.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di assoluta gravità;

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, pec, o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere



garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto, decaduto o escluso e gli eredi del socio deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - e) l'Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante una delega scritta e firmata che deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione scritta agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, tramite lettera, e-mail, spedite al recapito fisico o telematico indicato nel libro degli associati, consegna "brevi manu" o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le eventuali delibere adottate entro il momento della sospensione saranno da considerarsi valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) se ritenuto necessario, affidare e revocare l'incarico di Tesoriere e Segretario a due membri della compagine sociale, su proposta non vincolante del Consiglio Direttivo;
- l) deliberare su eventuale svolgimento di attività diverse ai sensi dell'art 4 comma 3 e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 1/4 (un quarto) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Per gli eventuali soci minorenni il diritto di voto compete a chi esercita la potestà genitoriale o la tutela legale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati, in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri hanno mandato triennale e sono rieleggibili. Essi restano in carica fino alla data di approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio per cui sono nominati.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri e il componente dell'organo di controllo, se nominato.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente dell'Associazione;
- e) se ritenuto necessario, proporre all'assemblea la nomina al ruolo di Tesoriere e Segretario di due membri della compagine sociale;

- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare e la data entro la quale adempiere comunicandolo agli associati con congruo anticipo;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione di propria competenza;
- l) documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse rispetto alle attività di interesse generale;
- m) deliberare l'eventuale trasferimento della sede legale dell'Associazione all'interno del territorio dello stesso Comune e darne relativa comunicazione agli Uffici competenti;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Se ritenuto necessario, Il Consiglio può essere supportato dalle figure di Tesoriere e di Segretario. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali. Il Tesoriere, ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengono la gestione economica, finanziaria e contabile dell'Associazione.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi, in ordine di preferenza da essa risultante. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede a convocare con urgenza l'Assemblea ordinaria, affinché elegga nuovi membri che subentrino a quelli cessati. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso però cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri si applica il comma successivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni

dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.



Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati, dura in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio Direttivo di cui fa parte e viene inoltre a decadere in caso di decadenza del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è rieleggibile.
3. Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, nominato al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge (art 30 del Codice del Terzo settore), è monocratico, formato da 1 (un) componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. Il mandato dell'Organo di controllo è triennale ed esso resta in carica, fino alla data di approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio per cui è nominato. L'organo di controllo è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. L'Organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo, se formato da un iscritto nel registro dei revisori legali, può esercitare anche la revisione legale dei conti, se appositamente incaricato dall'assemblea degli associati.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1 L'organo di revisione è nominato al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge (art 31 del Codice del Terzo settore) e, quando l'organo di controllo, in base alle decisioni dell'assemblea degli associati, non venga incaricato anche della funzione di revisore legale dei conti, come eventualmente previsto dall'art 24 comma 2.

2 L'organo di revisione esercita la funzione di revisore legale dei conti. E' monocratico, formato da 1 (un) componente che deve essere obbligatoriamente iscritto nel registro dei revisori legali. Il suo mandato è triennale ed esso resta in carica, fino alla data di approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio per cui è nominato. L'organo di revisione è rieleggibile per non oltre due volte consecutive.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri :

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, e degli eventuali altri Organi sociali tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, entro il 31/03 (trentuno di marzo) dell'anno successivo, procede alla formazione del Bilancio di esercizio, che deve essere redatto ai sensi degli art 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione, e lo trasmette all'organo di controllo e all'organo di revisione, se nominati, che elaborano le loro relazioni per l'assemblea degli associati. Il Bilancio di esercizio, con le eventuali relazioni accompagnatorie, è messo a disposizione per la libera consultazione degli associati presso la sede sociale o con modalità telematica, nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea per la sua approvazione.
- 3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, eventualmente svolte, di cui all'art 4 comma 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.



4. L'assemblea degli associati deve essere convocata in tempo utile affinché la relativa adunanza, si possa tenere entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio.

5. Il Bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

